

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1288 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2020
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Il comitato del codice doganale non ha espresso un parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2020

Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Prodotto costituito da un siero incolore racchiuso in un contenitore cilindrico dalla capacità di 2 ml, dotato di pennellino nel tappo amovibile. Il pennellino serve per applicare il siero. Il prodotto è un balsamo per ciglia, destinato ad essere usato per idratarle e nutrirle. Aiuta a ispessire e irrobustire le ciglia e a prolungarne la fase di crescita, quindi il ciclo di vita. Gli ingredienti principali del prodotto sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — biotina; — dicloro diidrossi difluoro etilciprostenolamide; — biotinoil tripeptide-1; — estratto di calendula; — estratto di ginseng. <p>Il prodotto è presentato in una scatola di cartone, condizionato per la vendita al minuto.</p>	3304 99 00	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 3304 e 3304 99 00.</p> <p>È esclusa la classificazione nella voce 3305 in quanto il prodotto è una preparazione da applicare in zone pilifere del corpo umano diverse dal cuoio capelluto (cfr. anche nota esplicativa del sistema armonizzato alla voce 3305, nota di esclusione).</p> <p>Poiché aiuta a migliorare la flessibilità, l'idratazione e la brillantezza, la preparazione è considerata un prodotto di bellezza (cfr. anche nota esplicativa del sistema armonizzato alla voce 3304, (A)(3)). È esclusa quindi la classificazione nella voce 3307 fra gli "altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove". Pertanto il prodotto deve essere classificato nel codice NC 3304 99 00 come prodotto di bellezza.</p>